

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CG

La Commissione Federale di Garanzia, all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo delle decisioni assunte in merito ai procedimenti esaminati nella seduta del 26 aprile 2017:

1) **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'AVV.TO MANOLO IENGO, ALL'EPOCA DEI FATTI SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE (nota n. 1644.34/CG/Segr.)**

Fatto e svolgimento del procedimento

Dall'esito delle indagini svolte, il Procuratore Federale, con atto in data 26 aprile 2016 n. 11769/70 pf. 15-16 AM/SP/ma, ha deferito al giudizio di questa Commissione l'Avv.to Manolo Iengo, all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore Federale, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e d), del Regolamento di disciplina degli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 110/A, pubblicato in Roma il 26 maggio 2008 e dell'art. 3, comma 1, di tale Regolamento per aver compromesso il prestigio della carica dallo stesso rivestita.

Ha riferito al riguardo il Procuratore Federale che è stata avviata apposita istruttoria in ordine a notizie stampa relative al coinvolgimento del suddetto Sostituto Procuratore Federale in una inchiesta condotta dalla DDA presso la Procura della Repubblica di Napoli sull'interesse di clan camorristici nella gestione della metanizzazione dell'agro aversano e relativamente alla condotta del Presidente del Consorzio Agroalimentare di Napoli (CAAN SpA).

In effetti, la stampa aveva pubblicato che l'avv.to Manolo Iengo, in cambio di incarichi professionali da parte del CAAN, aveva procurato al figlio del Presidente di tale Consorzio una falsa attestazione che aveva consentito all'interessato di partecipare, pur non avendone titolo per mancanza dei prescritti requisiti, ad un corso regionale per dirigenti sportivi, organizzato dal Comitato Regionale della F.I.G.C. della Campania.

Relativamente, in particolare, ai cennati incarichi professionali, l'avv.to Iengo era stato attinto al provvedimento di obbligo di dimora al di fuori della regione Campania.

Il provvedimento limitativo della libertà personale dell'Avv.to Iengo –successivamente revocato (essendo stato giudizialmente esclusa la natura giuridica pubblica della CAAN) – era stato assunto nell'ambito del procedimento penale n. PM, 2012/43 /420 per contestazioni relative ad un presunto abuso d'ufficio perpetrato dal Presidente del CAAN e dall'Avv.to Iengo.

Il Procuratore Federale ha inoltre riferito che è risultato dall'istruttoria condotta e dagli atti esaminati che l'Avv.to Manolo Iengo si era adoperato con un dirigente di una Società Sportiva, affinché da questa fosse asseverata la “domanda autocertificata di iscrizione” precompilata dal figlio del Presidente del CAAN nella quale veniva affermato, non veridicamente, che l'interessato aveva svolto l'attività di dirigente di tale Società Sportiva dall'1/9/2014, circostanza che costituiva requisito per la iscrizione al suddetto corso per dirigenti.

L'avv.to Iengo aveva pure supportato l'interessato nei rapporti con gli Uffici del Comitato Regionale, anche personalmente seguendo le modalità di ritiro presso tale Comitato della attestazione di frequenza al corso in questione.

Il predetto, già udito dalla Procura Federale l'11 dicembre 2015, ha chiesto successivamente di poter rilasciare alcune ulteriori dichiarazioni.

A tal fine è stato sentito presso la Procura Federale di Roma il 5.04.2016 dal Procuratore Federale aggiunto, Gioacchino Tornatore e dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Giammaria Camici.

In tale sede, l'avv.to Iengo :

- ha depositato, oltre a fotocopie di articoli di stampa, copia integrale della ordinanza di revoca della suddetta misura interdittiva; il parere dell'avv.to Paolo Leone sulla natura giuridica del CAAN; la memoria difensiva depositata presso il Tribunale di Napoli in sede di riesame della misura cautelare;

ed ha dichiarato, tra l'altro:

- che è venuta meno l'ipotesi di abuso di ufficio (connesso con la natura giuridica del CAAN);
- che il clamore mediatico della vicenda è dipeso non dalla sua condotta, ma dalla posizione del Senatore Diana, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa;
- che, quanto alla consegna della domanda di iscrizione ed al successivo ritiro della attestazione di frequenza, si era limitato ad informarsi sugli orari di apertura degli Uffici e sui soggetti competenti per usare una cortesia al Diana, trovandosi a transitare presso la sede del Comitato Regionale;
- che, comunque, l'attestato non è stato utilizzato;
- che la gran parte degli atti penali confluiti nel suddetto procedimento riguarda il Senatore Diana e non la condotta dell'Avv.to Iengo.

In esito alla convocazione formulata da questa Commissione con nota n. 1644.34/CG/segr.del 5 aprile 2017, il giorno 26 aprile 2017, alle ore 9.30, circa presso la F.I.G.C. (Via G. Allegrì14, Roma) sono comparsi davanti a questa Commissione i sigg.ri:

- Avv.to Manolo Iengo, assistito dall'Avv.to Vincenzo D'Alessandro
- Per la Procura Federale, i dott.ri Giammaria Camici e Dario Perugini

Nel corso dell'audizione:

- i rappresentanti della Procura Federale si sono rimessi all'atto di deferimento, ribadendo che, a loro avviso, l'avv.to Iengo ha tenuto un comportamento che ha leso il prestigio della propria funzione e quello della F.I.G.C., tenuto anche conto che lo stesso ha, sostanzialmente, ammesso le circostanze di fatto evidenziate dalla Procura Federale. Per tali ragioni, la Procura ha chiesto l'applicazione all'avv.to Iengo della sanzione di un anno di sospensione dalle funzioni di Sostituto Procuratore Federale.
- L'avv.to Iengo – ribadendo quanto già versato in atti - ha affermato di essersi limitato a creare un contatto tra il Senatore Diana – da lui conosciuto da anni – e la F.I.G.C. e di aver inteso usare una cortesia al Senatore, che non risiede a Napoli, nel ritirare l'attestazione relativa al figlio di quest'ultimo. L'avv.to Iengo, nel ribadire di non essere coinvolto nel procedimento che concerne il Senatore Diana, ha soggiunto che, dal luglio del 2015, non ha svolto più nessuna attività per conto della Federazione, essendo stato di fatto estromesso dalle funzioni di Sostituto Procuratore Federale e che, pertanto, ha così già in concreto “scontato” l'anno di sospensione richiesto come sanzione dalla Procura Federale.
- L'avv.to D'Alessandro, difensore dell'avv.to Iengo, ha rammentato, in ordine al procedimento penale nel quale l'incolpato è stato coinvolto che, nello svolgimento di tale processo, è stato accertato che non poteva parlarsi di abuso d'ufficio relativamente ai rapporti professionali tra l'avv.to Iengo ed il Senatore Diana, Presidente del Consorzio CAAN.

Il difensore ha anche consegnato alla Commissione una memoria al riguardo, nella quale, tra l'altro, si riafferma la “completa estraneità dei fatti del procedimento penale e sportivo a carico dell'avv.to Iengo con quelli oggetto dell'inchiesta” condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli relativa all'interesse di clan camorristici nella gestione della metanizzazione.

Nella memoria – dopo un breve excursus sull'attività professionale dell'avv.to Iengo e su quella espletata presso la F.I.G.C. – viene anche ricordato che è stata giudizialmente esclusa la natura di “organismo di diritto pubblico” della CAAN, e, quindi, la sussistenza del reato di abuso di ufficio.

Sulla base, anche, di tali considerazioni l'avv.to D'Alessandro ha chiesto l'archiviazione della procedura disciplinare o, in subordine, l'applicazione di misure meno gravose di quelle richieste dalla Procura.

Questo è lo stato degli atti

Motivo della decisione

L'Avv.to Manolo Iengo, all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore Federale, è stato deferito al giudizio di questa Commissione per aver tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C., (assunto con decreto del Commissario ad Acta del 30/7/2014 ed approvato con delibera del Presidente del CONI n. 112/52 del 31/7/2014) con specifico riferimento all'art. 2, comma 1 lettere a) e d) del Regolamento di disciplina degli Organi della Giustizia Sportiva (di cui al C.U. n. 110/A del 26/5/2006) ed all'art. 3, comma 1 di tale Regolamento.

Recitano, in particolare, tali disposizioni:

- Articolo 1 bis, comma 1 del citato Codice: “Le Società, i dirigenti ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”;
- Articolo 2, comma 1, lettera a) e d) del citato Regolamento di Disciplina: “I componenti degli Organi della Giustizia Sportiva:
a) debbono esercitare le funzioni loro attribuite nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, serietà, imparzialità, correttezza, diligenza.....”;
b) debbono astenersi dall’intrattenere con le società affiliate, o con i loro dirigenti o tesserati, o con altri soggetti rapporti che possano compromettere l’immagine di imparzialità dell’organo di giustizia”;
- Articolo 3, comma 1 del citato Regolamento di Disciplina: “I componenti degli Organi della giustizia sportiva incorrono in responsabilità disciplinare, oltre che per la violazione dei doveri di cui all’articolo 2, in caso di condotta tale da compromettere il prestigio personale o della Federazione o dell’organo di appartenenza”.

Ciò premesso, rileva la Commissione che, dall’esame della copiosa documentazione allegata al fascicolo dopo l’ampia attività istruttoria condotta dalla Procura Federale (che ha riguardato anche l’attività del Comitato Regionale della Campania) e dall’audizione dell’incolpato e del suo difensore emerge con chiarezza come il comportamento tenuto in più occasioni dall’avv.to Manolo Iengo si riveli in contrasto con gli obblighi di “correttezza”, di “terzietà” e di “probità” indicati dalle disposizioni sopra riportate, nonché con il dovere, per i componenti della Giustizia Sportiva, di astenersi dallo intrattenere con le società affiliate rapporti che possano compromettere l’immagine di imparzialità dell’Organo e, comunque tali da “compromettere il prestigio personale della Federazione e dell’Organo di appartenenza”.

In effetti, risulta dagli atti che l’avv.to Iengo si era adoperato presso una Società sportiva per asseverare la domanda di iscrizione del figlio del Presidente della CAAN, nella quale, oltretutto l’interessato aveva affermato, non veridicamente, di essere stato dirigente di tale Società sportiva. L’Avv.to Iengo si era, inoltre, interessato sia per la presentazione della domanda, che per il ritiro del relativo certificato, che riguardava il figlio di una persona – il Senatore Diana – con la quale l’avvocato aveva intrattenuto rapporti professionali.

Sotto tale ultimo, specifico profilo, non ha rilevanza, ai fini che qui interessano, quanto dall’Avv.to Iengo affermato circa le questioni relative alla qualifica di pubblico ufficiale o meno rivestita dal Senatore Diana, né la successiva revoca della misura cautelare (disposta anche in seguito al venuto riconoscimento della natura non pubblica della Società CAAN) nè, tanto meno, la circostanza che l’interessato non si sia poi avvalso dell’attestato ottenuto grazie all’azione dell’Avv.to Iengo .

D’altra parte, l’avv.to Iengo non ha negato – non solo, come visto, di aver avuto rapporti professionali con il padre del giovane interessato, ma neanche di aver intrapreso contatti con l’Associazione sportiva nell’interesse del figliolo della persona che conosceva da oltre 15 anni (dichiarazioni rilasciate nell’udienza dell’11/12/2015), né che dalla vicenda sia scaturito un clamore mediatico (pur se dallo stesso riferito al coinvolgimento del più conosciuto Senatore Diana).

Ritiene, conclusivamente, la Commissione, che - pur al di là dei profili d’ordine penale e di quelli relativi ai collegamenti con la criminalità della persona con la quale l’avv.to Iengo aveva

intrattenuto rapporti professionali e nell'interesse indiretto della quale aveva agito - la condotta tenuta dall'avv.to Iengo non sia stata conforme ai principi sopra richiamati ed abbia compromesso il prestigio non solo dello stesso, ma anche della Giustizia Sportiva e della F.I.G.C..

P. Q. M.

la Commissione di Garanzia, esaminati congiuntamente i due addebiti, definitivamente pronunciando, dichiara l'avv.to Manolo Iengo responsabile del comportamento tenuto e delle infrazioni alle norme citate ed infligge allo stesso, in applicazione dell'art. 4, lettera c) del Regolamento di Disciplina degli Organi di Giustizia Sportiva, la sanzione della sospensione dalle funzioni di Sostituto Procuratore Federale per la durata di mesi dieci.

2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEGLI AVV.TI GAETANO ANNELLA, FILIPPO PUCINO, ANDREA RESCIGNO, LUIDI DE LUCA, LUIGI CARILLO, FRANCESCO FEOLA, AUGUSTO STEFANO PESAPANE, MASSIMO BUSTO, CIRO GIORDANO, GENNARO FAELLA (PROT. 5323/659PF 15 – 16/ GP/GT/ag) E DELL'AVV. CIRO GIORDANO (PROT. 6888/659PF15-16/GP/GT/ag)

Con nota in data 17 novembre 2016, prot. 5323/659pf 15 – 16/ GP/GT/ag, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Federale di Garanzia l'avv. Gaetano ANNELLA all'epoca dei fatti Giudice sportivo presso il Comitato regionale Campania, e gli avv.ti Filippo PUCINO, Luigi DE LUCA, Andrea RESCIGNO, Ciro GIORDANO, Augusto Stefano PESAPANE, Massimiliano BUSTO, Gennaro FAELLA, Luigi CARILLO, Francesco FEOLA, tutti all'epoca dei fatti Sostituti giudici sportivi, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, del Regolamento di Disciplina degli Organi della Giustizia Sportiva di cui al C.U. n. 110/A pubblicato in Roma il 26 maggio 2008, e in particolare:

A – ANNELLA, PUCINO, DE LUCA e RESCIGNO, per avere sottoscritto gli esposti denuncia del 30.12.2015 e del 16.1.2016, nei quali sono stati contenuti pesanti apprezzamenti sulle persone e sull'operato del Commissario, del Vice Commissario e dei Consulenti del C. R. Campania, in particolare addebitando loro comportamenti palesemente illegittimi e chiedendone addirittura la rimozione per incompatibilità funzionale e ambientale, così ledendo gravemente l'immagine e la reputazione delle istituzioni sportive campane e in conseguenza di ciò venendo meno all'obbligo di osservanza delle disposizioni federali e violando, altresì, l'obbligo di comportamento secondo i principi di lealtà e probità.

B – GIORDANO, PESAPANE e BUSTO, per avere previamente condiviso ed espressamente fatto proprio l'esposto denuncia del 30.12.2015, di cui sopra al punto A.

C- FAELLA, CARILLO e FEOLA, per avere sottoscritto l'esposto denuncia del 30.12.2015, nonché per avere espressamente condiviso e fatto proprio l'esposto denuncia del 16.1.2016, di cui sopra al punto A.

Con nota in data 3 gennaio 2017, prot. 6888/659pf15- 16/GP/GT/ag, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Federale di Garanzia l'avv. Ciro GIORDANO, per avere previamente condiviso ed espressamente fatto proprio l'esposto denuncia del 30.12.2015, nonché per aver sottoscritto l'esposto denuncia del 16.1.2016, esposti sopra indicati al punto A.

I giudizi hanno tutti ad oggetto i medesimi fatti, addebitati ai singoli incolpati con varia partecipazione ad essi, e si inquadrano in una situazione di tensione e di conflitto con la gestione commissariale sorta in relazione alla fruizione delle tessere F.I.G.C. per l'ottenimento dell'accredito per assistere alle gare interne del Calcio Napoli e per la acquisizione e consegna dei titoli di ingresso.

Gli incolpati riferiscono, nel loro esposto del 30 dicembre 2015 - indirizzato al Presidente della F.I.G.C., al Presidente della Lega nazionale dilettanti, allo stesso Commissario straordinario ed alla Procura Federale - che in precedenza ai fatti di cui al presente procedimento esisteva una prassi a favore dei tesserati F.I.G.C. nell'ambito del C.R. Campania, praticata d'intesa con la S.S.C. Napoli, in ordine alle richieste di accredito per le gare ufficiali interne. La richiesta di accredito, formulata dagli interessati e raccolta da un dipendente del Comitato, che si asserisce vi provvedesse volontariamente e al di fuori degli impegni di ufficio, veniva da questi trasmessa alla Società sportiva che rilasciava gli accrediti mediante il medesimo canale.

Il Commissario straordinario, con nota del 22 dicembre 2015 indirizzata al Segretario del Comitato regionale Campania, aveva disposto la sospensione di questa procedura di accrediti, stabilendo il tassativo divieto di procedere alla richiesta di accrediti individuali o collettivi del Comitato regionale, di suoi dipendenti, collaboratori o componenti gli Organi di giustizia sportiva, diretti a consentire l'ingresso in occasione delle partite disputate dalla S.S.C. Napoli presso lo Stadio San Paolo.

Nell'esposto i firmatari, tutti Giudici o Sostituti Giudici sportivi territoriali, hanno considerato questa disposizione lesiva del loro prestigio e della loro autonomia e indipendenza, "indiretto tentativo di coercizione della volontà, o di indebita pressione, quasi come un invito alle dimissioni, o alla rinuncia al delicato esercizio del nobile mandato di amministrare la giustizia sportiva". Inoltre, per citare alcune delle espressioni usate, la disposizione adottata dal Commissario straordinario sarebbe "obiettivamente abnorme ed esorbitante dalle proprie funzioni", sino a ritenere che la disposizione "integra - a parere degli aderenti - l'ipotesi di abuso di ufficio". Gli stessi hanno concluso chiedendo che "sia disposta la rimozione per incompatibilità ambientale e funzionale, in ragione della palesata violazione dei principi di terzietà, dell'immagine indispensabile di autorevolezza, credibilità e attendibilità, che sono da ritenere indissolubilmente legate alle loro delicate funzioni" del Commissario straordinario, dei Vice Commissari straordinari e di due Consulenti, perché questi ultimi, tra l'altro avrebbero assistito alla gara Napoli - Roma, nonostante l'inibizione che, si asserisce, avrebbero dovuto osservare perché residenti a Roma. Ad avviso degli esponenti, il provvedimento del Commissario straordinario di divieto di procedere alla richiesta di accrediti individuali o collettivi da parte del Comitato Regionale, sarebbe stata adottata in reazione perché negli accrediti richiesti con la consueta procedura era stato attribuito al Vice Commissario quello per la Tribuna azzurra e non per la Tribuna d'onore, come per altri destinatari abituali.

Con il successivo esposto denuncia del 16.1.2016 - indirizzato al Presidente della F.I.G.C., al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ed alla Procura Federale - i firmatari

censurano la comunicazione del Commissario straordinario in data 12.1.2016, con la quale vengono regolamentate le procedure di accredito, sulla base di un accordo con la Società sportiva Napoli, attribuendo rilievo all'ordine cronologico di presentazione delle richieste ed alternanza tra richiedenti se i posti disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande. Ribadito il richiamo al "rispetto istituzionale e funzionale del delicato mandato di Componenti degli Organi di giustizia sportiva, a salvaguardia e tutela della loro inviolabile autonomia e indipendenza (...) inclusa la necessaria serenità dello svolgimento della funzione, che non può prescindere dalla rigorosa osservanza del principio della separazione dei poteri" gli esponenti-denunciati considerano le modalità di accredito "come un indiretto tentativo di coercizione della volontà, o di indebita pressione, quasi come un invito alle dimissioni, o alla rinuncia al delicato esercizio del nobile mandato di amministrare la giustizia sportiva". Ciò avverrebbe mediante "azioni, tese ad annullare, o quanto meno disporre arbitrariamente del diritto dei tesserati appartenenti al Comitato Regionale Campania, ad assistere alle manifestazioni sportive della società sportiva Calcio Napoli (...), proteste a scoraggiare l'attività dei Componenti degli Organi di giustizia sportiva, per i quali costituisce l'unico riconoscimento". Con la conclusiva ribadita richiesta della "rimozione per incompatibilità ambientale e funzionale" del Commissario straordinario, dei Vice Commissari e dei consulenti.

Ricondotta alle sue giuste dimensioni, la vicenda relativa alle modalità di accredito per assistere alle gare disputate dalla Società sportiva calcio Napoli non avrebbe meritato la spropositata invocazione di sommi principi attinenti alla giurisdizione e la sproporzionata reazione quale risalta dalle espressioni sopra riportate, e che, a tacere d'altro, chiede la rimozione di organi amministrativi, per "incompatibilità ambientale e funzionale", un istituto che può riguardare piuttosto titolari di funzioni giurisdizionali. Le espressioni abbondantemente usate dai firmatari degli esposti, condivisi da coloro che vi hanno aderito, manifestano una mancanza di sobrietà ed equilibrio, che deve caratterizzare i titolari di funzioni giurisdizionali ed improntare anche i rapporti con gli altri organi dell'ordinamento sportivo, sostanziando anche i doveri di lealtà e correttezza.

Ritenuta la responsabilità disciplinare degli incolpati, sono tuttavia da considerare, ai fini della determinazione della sanzione, l'attività dagli stessi svolta nel tempo con impegno volontaristico ed i contorni di una vicenda, legata alle modalità organizzative della facoltà di assistere alle gare sportive, per cui si ritiene adeguato ed equo irrogare la sanzione dell'ammonimento.

3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'AVV. GIANLUCA BARBATO ALL'EPOCA DEI FATTI SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C. R. CAMPANIA (nota n. 1639.34/CG/Segr.)

Con nota prot. 4445/1078pf 15-16/ GP/GT/ma, ricevuta il 28 ottobre 2016, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al giudizio della Commissione Federale di Garanzia l'avv. Gianluca BARBATO, all'epoca dei fatti Sostituto Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale della Campania, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, 29 comma 2, e 44, comma 1.1 del Codice di Giustizia Sportiva, con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1 e 2, del Regolamento di disciplina

degli Organi della giustizia sportiva di cui al C.U. n. 110/A pubblicato in Roma il 26 maggio 2008, per aver intralciato, in più occasioni, nell'esercizio delle sue funzioni di Sostituto Giudice Sportivo, l'ordinario corso della giustizia sportiva, evitando di pronunciarsi (con riferimento alle Società ASD AGROCALENO, il MANDAMENTO e CITTA' DI MERCOGIANO) sulla base di chiare e incontestabili risultanze documentali formulando, all'uopo, agli organi del Comitato, pretestuose richieste di integrazione atti, accompagnate dalla prospettazione che, in caso di mancata adesione al suo invito, avrebbe interessato della questione la Procura Federale.

Preliminarmente sono da ritenere infondate le eccezioni sollevate dall'incolpato nella memoria difensiva, dirette a censurare il provvedimento di sospensione provvisoria adottato dal Presidente della Commissione Federale di Garanzia il 19 aprile 2016 in pendenza dell'istruttoria, e ad affermare che tale provvedimento costituirebbe una anticipata valutazione di merito. Per un verso la sospensione risponde ad una deliberazione sommaria condotta allo stato degli atti che principalmente si sostanziano nella incolpazione per la quale si procede. Per altro di tratta di un provvedimento monocratico che non esprime una valutazione dell'organo collegiale chiamato a emanare il giudizio di merito, e se pure si ritenesse che per ciò solo fosse venuta meno l'imparzialità di uno dei componenti del collegio, gli strumenti di eventuale tutela dell'incolpato riguarderebbero le ipotesi di ricusazione, non dedotta dall'incolpato e sarebbero diversi dalla doglianza proposta. È comunque da aggiungere che nello specifico caso la motivazione del provvedimento di sospensione non rappresenta una anticipazione del giudizio.

Nel merito i fatti che hanno dato origine al procedimento disciplinare si collocano nel contesto di una situazione di disagio e contrasto tra giudici sportivi e vertici commissariali del Comitato Regionale della Campania, che emerge anche da altri procedimenti disciplinari. In questo quadro le richieste rivolte dal Sostituto Giudice sportivo al Commissario straordinario, per il loro contenuto o per la loro forma, appaiono piuttosto manifestazione di pretestuoso puntiglio che non di cooperazione nell'esercizio di funzioni, la cui indipendenza non è messa e non può essere messa in discussione.

Risultano dagli atti i documenti ufficiali di gare non disputate per mancata esecuzione del pagamento di quanto dovuto dalle società sportive in situazione debitoria, e che avrebbe dovuto essere effettuato prima della gara, condizionandone l'inizio. Il mancato pagamento, mediante la cosiddetta "esazione coattiva", risulta attestato dal Commissario di campo e non sono contestati dalla società né il debito, né la intimazione di pagamento né il mancato pagamento prima che si disputasse la gara.

La richiesta d'ufficio, rivolta dal giudice sportivo al Commissario straordinario, dell'originale della richiesta di incasso coattivo con relativa cartolina di ritorno, pur in assenza di qualsiasi eccezione o contestazione sull'esistenza e quantificazione del debito e sul mancato pagamento, più che espressione di doveroso esercizio di una funzione di controllo in sede di giustizia, nel contesto considerato assume la coloritura di manifestazione di potere, che affiora anche nella forma della richiesta di documentazione inviata al Commissario straordinario, con una impostazione erroneamente e inutilmente comminatoria, per la quale "in caso di mancata evasione (...) entro e non oltre 7 gg. (...) si provvederà ad interessare la Procura Federale, onde ottenere quanto richiesto".

Non si mette, dunque, in discussione il contenuto del giudizio rimesso alla responsabilità del giudice, ma rilevano le modalità con le quali si manifesta l'esercizio di una funzione che

richiede equilibrio, anche espressivo, nei rapporti con gli altri organi dell'ordinamento sportivo, e che in alcuni atti si è mostrato non improntato ai principi di lealtà e correttezza.

Posta la responsabilità del deferito, nel commisurare la sanzione si deve tenere presente il contesto di complessivo disagio nel quale i fatti sono avvenuti, il loro ridimensionamento rispetto all'accusa e il servizio in precedenza prestato dall'incolpato senza emergenze negative.

Tenuto conto di tali circostanze si ritiene equo comminare all'avv. Gianluca Barbato la sanzione minima dell'ammonizione.

4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FILIPPO PUCINO, ALL'EPOCA DEI FATTI SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. CAMPANIA (nota n. 1642.34/CG/Segr.)

Con atto trasmesso il 18 novembre 2016, prot. N. 5387/1079pf15-16/GP/GT, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al giudizio della Commissione Federale di garanzia l'avv. Filippo PUCINO, che all'epoca dei fatti contestati rivestiva la carica di Sostituto giudice sportivo presso il C. R. Campania, sospeso provvisoriamente dalle funzioni, in pendenza dell'istruttoria, con provvedimento del 19.04.2016.

All'avv. PUCINO è stata contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, 29, comma 2, e 44 comma 1.1. del Codice di giustizia sportiva, con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1 e 2, del Regolamento di disciplina degli Organi della Giustizia sportiva, di cui al C. U. n. 110/A pubblicato in Roma il 28 maggio 2008, per aver intralciato in più occasioni, nell'esercizio delle sue funzioni di Sostituto giudice sportivo, l'ordinario corso della giustizia sportiva evitando di pronunciarsi (con riferimento alle Società CAMPANA FUTSAL CLUB, F. C. REAL SM HYRIA ASD e ASD POL. CAPRI C. PECORARO) sulla base di chiare incontestabili risultanze documentali, formulando all'uopo agli organi del Comitato pretestuose richieste di integrazione atti, con minaccia in caso di mancata adesione al suo invito, di interessare della questione la Procura Federale; nonché per aver adottato, in data 6.04.2016, una delibera (con riferimento alla gara A. C. CHIAIANO – REAL VIRTUS BAIA) in palese contrasto con la tassativa disposizione dell'art. 30, comma 5, del Regolamento della LND, pronunciandosi peraltro su un "reclamo" palesemente inammissibile per il mancato versamento della relativa tassa, così violando il dettato dell'art. 33 comma 8, del CGS.

I fatti che hanno dato origine al procedimento disciplinare si collocano nel contesto di una situazione di contrasto tra giudici sportivi e gestione commissariale del Comitato Regionale Campania, quale risulta da altri procedimenti disciplinari, e della quale vi è anche traccia nel messaggio alla Procura Federale F.I.G.C. in data 5.5.2016, con il quale l'avv. Pucino comunica di non potersi recare a Roma, tra l'altro, "per le ingenti spese che ha sostenuto per denunciare al Procuratore della Repubblica di Napoli i precedenti nonché gli attuali vertici commissariali del C. R. Campania". In questo contesto si collocano le richieste rivolte al Commissario straordinario, che per il loro contenuto o per la loro forma appaiono piuttosto manifestazione di pretestuoso puntiglio che non di cooperazione nell'esercizio di funzioni, la cui indipendenza non è messa e non può essere messa in discussione.

Risultano dagli atti documenti ufficiali di gare non disputate per mancata esazione coattiva, attestata dal Commissario di campo e non contestata dalla società sportiva

inadempiente, non essendo stato effettuato il pagamento, prima che si disputasse la gara, di quanto dovuto e richiesto dal Comitato Regionale. La richiesta d'ufficio, rivolta dal giudice sportivo al Commissario straordinario, dell'originale della richiesta di incasso coattivo con relativa cartolina di ritorno, pur in assenza di qualsiasi eccezione o contestazione sull'esistenza e quantificazione del debito e sul mancato pagamento, più che espressione di doveroso esercizio di una funzione di controllo in sede di giustizia, nel contesto considerato assume la coloritura di manifestazione di potere, che affiora anche nella forma della richiesta di documentazione inviata al Commissario straordinario, con una impostazione erroneamente e inutilmente comminatoria, per la quale "in caso di mancata evasione (...) entro e non oltre 7 gg. (...) si provvederà ad interessare la Procura Federale, onde ottenere quanto richiesto".

Pur senza esercitare un inammissibile sindacato dei provvedimenti adottati dal giudice, appare anche singolare che nel caso di mancato incasso coattivo prima che fosse disputata la partita Chiaiano-Real Virtus Baia, pur risultando la circostanza dai documenti di gara ed avendo il Commissario in campo dichiarato al giudice sportivo che era stata offerta una somma in contanti, non accettata ma comunque inferiore a quanto dovuto dalla società e quindi comunque non idoneo a soddisfare il richiesto adempimento, il giudice abbia sviluppato una motivazione basata sulla facoltà del debitore di pagare in moneta avente corso legale anziché mediante assegno circolare, come richiesto nel provvedimento del Commissario.

Non si mette, comunque, in discussione il contenuto del giudizio rimesso alla responsabilità del giudice, ma rilevano le modalità con le quali si manifesta l'esercizio di una funzione che richiede equilibrio, anche espressivo, nei rapporti con gli altri organi dell'ordinamento sportivo, e che in alcuni atti si è mostrato non improntato ai principi di lealtà e correttezza. Posta la responsabilità del deferito, nel commisurare la sanzione si deve tenere presente il contesto di complessivo disagio nel quale i fatti sono avvenuti e il servizio sempre prestato dall'avv. Pucino. Tenuto conto di tali circostanze, si ritiene equo comminare la sanzione minima dell'ammonimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 GIUGNO 2017

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)